

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTA:

- la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mirano approvata con D.G.R.V. n. 1152 del 18.04.03 e D.G.R.V. n. 2180 del 16.07.04 nonché le successive varianti parziali al PRG approvate relativamente al territorio esterno al Centro Storico;
- la nuova legge urbanistica regionale, n. 11 del 23 aprile 2004, l'art. 48 come modificato dall'art. 2 della L. R. n. 23 del 02 dicembre 2005 e s.m.i e in particolare dalla L.R. 32 del 29 novembre 2013, che consente l'approvazione di varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, comma 4 della ex L.R. 61/85, anche prima dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio - PAT;

**PREMESSO CHE** il 29.05.2013 con prot. 24286 la ditta City Factory srl con sede a Mirano (VE) via Saragat proprietaria dell'Immobile identificato catastalmente al Fg. 10 mapp. 414 ha segnalato una sostanziale difformità di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali tra il proprio lotto ricadente in zona D2 e il lotto confinante a est ricadente in zona D 6.1 pur presentando caratteristiche urbanistiche analoghe, chiedendo altresì che quanto previsto dall'art. 48 comma 5 *“E' infine consentita la localizzazione di attività commerciali per la vendita all'ingrosso e al minuto. Tale attività può avere una superficie utile di vendita massima di 250 mq.”* per la zona D2/2 sia adeguato consentendo la possibilità di vendita oltre i 250 mq.;

**VISTA** l'opportunità di omogeneizzare le attività commerciali del comparto D2/2 di via Saragat stante la presenza nelle aree contermini relativamente ai comparti D6.1/4 e D6.1/6 di attività commerciali fino alle medie strutture di vendita limitando tuttavia l'inserimento di medie strutture fino a un massimo di 1500 mq;

**VISTA** la nuova stesura proposta dal servizio Urbanistica per la modifica dell'art. 48 comma 5 aggiungendo quanto segue *“Per la zona D2 comparto 2 è consentita l'attività commerciale di medie strutture di vendita fino a un massimo di 1500 mq”*;

**SENTITO** il parere della Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 11.03.2014 in merito alle problematiche poste su detto argomento che ha ritenuto di accogliere le proposte di modifica delle N.T.A. del PRG vigente territorio esterno così espresse relativamente all'art. 48 comma 5 aggiungendo la seguente prescrizione "previo adeguamento delle opere di urbanizzazione eventualmente necessarie" (3 favorevoli, e un astenuto - Commissario Milan Antonio);

**PRESO ATTO** che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20.05.2014 che ha adottato la variante all' art. 48 comma 5 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale territorio esterno ai sensi della L.R. 61/85 art. 50 comma 4 lett. 1)
- la suddetta variante è stata depositata presso la Segreteria Generale dell'Ente per il periodo di 10 giorni consecutivi per la consultazione del pubblico dal 26.05.2014 al 05.05.2014 e che altresì per lo stesso periodo è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Mirano il relativo avviso di deposito e che nei successivi 20 giorni al periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta;
- la suddetta variante è stata pubblicata all'albo della Provincia di Venezia dal 30.05.2014 e contemporaneamente depositata per la consultazione del pubblico per 10 giorni e che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Venezia ha attestato che nei successivi 20 giorni al periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni di sorta;
- la modifica non incide sul regime idraulico del territorio interessato e che l'attestazione è stata inviata con prot. 27328/2014 all'Ufficio Regionale del Genio Civile, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1322 del 10.05.2006;
- la Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 15.03.2016 ha preso atto che non sono pervenute osservazioni alla variante.
- la delibera è stata preventivamente pubblicata presso il sito del Comune di Mirano ai sensi dell'art. 39 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

**VERIFICATO** che:

- la tipologia di variante non determina nessuna modifica dei parametri ambientali ne in essere ne futuri ne modifica lo stato dei suoli e che pertanto non è prescritto procedere alla verifica di

assoggettabilità alla VAS, ai sensi di quanto previsto dagli allegati II, III, IV, della parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- la modifiche ai predetti articolo rientrano nei limiti previste dalla Circolare n. 6 del 23 giugno 1998 che definisce i criteri di applicabilità del citato art. 50 comma 4 della L.R. 61/85 e smi;
- ai sensi dell'art. 50 comma 16 della L.R. 61/85 e s.m.i., che la variante adottata non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del Piano Regolatore Generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore.

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente ed in particolare richiamato l'art. 32;

**VISTO** il DLgs 18.08.2000 n, 267;

**ACQUISITO** il parere del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seduta stante, ed inserito in calce alla presente deliberazione;

**CON VOTI** favorevoli n.; contrari n. ( ), espressi per alzata di mano dai n. componenti il Consiglio Comunale, presenti, dei quali ( ) dichiarano di astenersi;

## **D E L I B E R A**

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 50 comma 4° lett. 1) della L.R. 61/85, come modificato dalla L.R. 23/05, costituito dalla modifica dell'art. 48 comma 5) delle Norme Tecniche d'Attuazione della variante al territorio Esterno del PRG inserendo nel modo di seguito descritto:

- Testo esistente (in grigio chiaro)
- Testo variato ( in nero)

*E' infine consentita la localizzazione di attività commerciali per la vendita all'ingrosso e al minuto. Tale attività può avere una superficie utile di vendita massima di 250 mq. Per la zona D2 comparto 2 è consentita l'attività commerciale di medie strutture di vendita fino a un massimo di 1500 mq. previo adeguamento delle opere di urbanizzazione eventualmente necessarie.*

3. **DI PRENDERE ATTO** ai sensi delle LR 61/85 art. 50 comma 8 che *“la variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente (ora Città Metropolitana di Venezia) e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato”*.